

## Collegio sindacale e revisore dei conti nel diritto italiano

Il diritto svizzero conosce soltanto il revisore dei conti (cosiddetto "ufficio di revisione"), che può essere una persona fisica o una persona giuridica con particolari qualifiche che fa la revisione della contabilità (vedasi l'Angolo Legale in: La Rivista n. 1, 2 e 12 del 2007). Per contro, il diritto italiano conosce il collegio sindacale all'interno della società ed il revisore dei conti all'esterno della stessa. Il collegio sindacale può fare il controllo sulla contabilità e sulla gestione, mentre il revisore dei conti può fare soltanto il controllo sulla contabilità.

Il collegio sindacale è composto da 3 o da 5 sindaci effettivi e 2 membri supplenti, che devono essere persone fisiche, la cui carica scade dopo tre esercizi. Per contro, il revisore dei conti può essere una persona fisica o giuridica; il suo mandato scade dopo tre esercizi, ma è rieleggibile. Sia gli uni che gli altri devono avere i requisiti di competenza professionale richiesti dal caso specifico.

### 1. Controllo contabile

L'attività di controllo contabile è regolata da disposizioni di legge e da documenti redatti dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Il controllo contabile è obbligatorio per le seguenti società:

- società quotate in borsa;
- società che redigono un bilancio consolidato;
- società per azioni (SPA) e società in accomandita per azioni;
- società cooperative;
- società a responsabilità limitata (SRL) con capitale sociale non inferiore a EUR 120.000,00;
- SRL che superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: EUR 4.400.000,00;
  - totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico: EUR 8.800.000,00;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50;
- società operanti in particolari settori (ad esempio società calcistiche, radiotelevisive, assicuratrici, bancarie, SIM, SICAV, di gestione di fondi comuni di investimento).

Per le società quotate in borsa e per le società che redigono il bilancio consolidato, il controllo contabile deve essere effettuato in ogni caso da una società di revisione esterna, iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) italiana ovvero da una società di revisione o da un revisore dei conti esterno, iscritti nel registro appo-

sitamente istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia italiano. A parte le società operanti in particolari settori, tutte le altre società summenzionate possono scegliere se attribuire questa funzione al collegio sindacale interno all'azienda o ad un revisore dei conti esterno. Infine, lo statuto delle società che non sono menzionate nell'elenco qui sopra e che, quindi, non sono obbligate ad avere un controllo contabile (in particolar modo, le SRL al di sotto dei limiti dimensionali summenzionati) può prevedere il revisore dei conti, una società di revisione o il collegio sindacale, a scelta; altrimenti la responsabilità per la corretta stesura dei conti annuali ricade interamente sull'amministratore unico o sul consiglio di amministrazione.

I controlli della contabilità, della rilevazione dei fatti di gestione e della redazione dei conti annuali (conto economico e bilancio d'esercizio) devono essere regolari e periodici, con relative verifiche e monitoraggi. Il revisore dei conti e la società di revisione non partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione. In pratica hanno solo il compito di controllare se le registrazioni contabili sono state fatte correttamente e che le operazioni siano state correttamente riportate anche dal punto di vista fiscale. La funzione del collegio sindacale, per contro, è molto più ampia (vedi sotto al punto 2).

Chi controlla dovrà concludere annualmente la sua attività di controllo fornendo un giudizio che certifichi o qualifichi i conti annuali.

## **2. Controllo di gestione**

Il collegio sindacale (ma non il revisore dei conti o la società di revisione), ove c'è, esercita un controllo sulla gestione dell'azienda, vigilando sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo, sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda ecc. Il collegio sindacale partecipa alle riunioni dei soci e del consiglio di amministrazione e valuta se una specifica operazione può essere fatta oppure no.

Sia le società quotate sia quelle che fanno il bilancio consolidato devono avere il collegio sindacale da una parte e il revisore dei conti (o la società di revisione) dall'altra, distinguendo quindi le due funzioni di controllo di gestione esercitate dal collegio sindacale e controllo contabile esercitato dal revisore dei conti. E' previsto che i due organi si scambino dati e informazioni.

*calderan@altenburger.ch*